

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CANAZEI**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI PENIA**

**CONTRATTO DI COMODATO**

L'anno **duemila ventitré** il giorno **09** del mese di **maggio**, presso la sede dell'ASUC di Penia. -----

1. Salvador Stefano, nato a Cavalese (TN) il 7 febbraio 1963 C.F.

SLVSFN63B07C372D in qualità di Presidente pro tempore del Comita-

to di Amministrazione e legale rappresentante

dell'AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI PENIA

(tavoralmente Frazione Penia), con sede in Canazei (TN), presso il

Municipio, codice fiscale 82000350221, ed ivi domiciliato per la carica,

a quanto autorizzato in forza dello Statuto dell'ASUC, vigente; -----

2. Battisti Lara, nata a Cavalese (TN) il 08.06.1981 C.F.

BTTLRA81H48C372D in qualità di Presidente dell'Istitut Cultural Ladin

con sede in Sèn Jan di Fassa Strada de la Pief 7 (TN) P.IVA e C.F.

00379240229 in nome e per conto del quale esclusivamente agisce in

questo atto; -----

Tra le parti si stipula e conviene quanto segue: -----

Premesso che:

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istitut Cul-

tural Ladin n. 7 di data 30 aprile 2014, avente ad oggetto "Contratto di

comodato d'uso gratuito dell'immobile di proprietà dell'A.S.U.C. di Pe-

nia p.ed. 481 C.C. di Canazei" denominato anche segheria veneziana -

sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa; -----

Vista la deliberazione del Comitato dell'A.S.U.C. di Penia n. 07 dd 07.03.2014 avente ad oggetto "Concessione in uso gratuito p.ed. 481 cc Canazei edificio denominato "antica segheria museale" all'Istituto Culturale Ladino. -----

Vista la delibera n. 4 dd. 07.02.2018 dell'ASUC di Penia avente oggetto "Modifica della concessione in uso gratuito p.ed. 481 in C.C. Canazei – edificio denominato antica segheria museale stipulato con l'Istitut Cultural Ladin rep. atti privati n. 12/2014 del 29.05.2014", esecutiva.

In conformità alla deliberazione dell'ASUC di Penia n. 21 dd 20.04.2023 avente ad oggetto: "Concessione in uso gratuito della p.ed. 481 in C.C. Canazei – edificio denominato antica segheria museale all'Istitut Cultural Ladin sino al 31.12.2023". -----

In conformità alla deliberazione n. 16 dd 26.04.2023 dell'Istitut Cultural Ladin. -----

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e conviene quanto segue: -----

### **Art. 1**

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Penia, di seguito denominata anche "ASUC di Penia", ente comodante, concede in comodato d'uso gratuito all'Istitut Cultural Ladin con sede in Sèn Jan di Fassa, ente comodatario, la segheria veneziana, adibita a segheria frazionale, sita in p.ed. 481 C.C. Canazei P.T. 40 di proprietà dello stesso, il cui particolare interesse etnografico e storico per la comunità fassana, fa sì che venga destinata dall'ente comodatario a sezione locale del Museo ladino di Fassa. Nel contratto di comodato rientrano al-

tresì le attrezzature e gli attrezzi da segantino esistenti, lo stanzino (ciasél) utilizzato come ripostiglio situato all'interno della struttura e l'intero piano inferiore dove sono collocati i meccanismi di funzionamento della stessa, nonché le strutture esterne realizzate per migliorare la visibilità e la fruibilità della sezione: la struttura in legno adibita a) punto informativo (compresi gli apparati grafici e didascalici), i tre totem di segnaletica visibili dalla statale 48 e le panche in larice massiccio. Il materiale etnografico esposto nel punto informativo a solo scopo esemplificativo, ovverosia una testa del carro e una ruota di avanzamento, rispettivamente inventariati con i seguenti numeri ICL 6116 e ICL 6142, sono e rimangono di proprietà dell'Istitut Cultural Ladin. concede inoltre in comodato gratuito le pertinenze dell'immobile, sulle quali insistono le strutture di conduzione dell'acqua (l'opera di presa, le saracinesche, la roggia e le condotte dell'acqua, la doccia e la ruota idraulica) per il funzionamento della segheria citata ed il relativo canale sito in p.f. 1791 C.C. Canazei P.T. 40, il tutto come appare dalla planimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e firma delle parti viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A).

## **Art. 2**

Il presente contratto di comodato ha durata a decorrere 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. L'Istitut Cultural Ladin, prima del termine convenuto, potrà recedere dal presente contratto di comodato dandone comunicazione scritta alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima. -----

L' A.S.U.C. di Penia si riserva comunque il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di comodato, a suo insindacabile giudizio, anche prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora i beni concessi, di cui al precedente art. 1, servissero per motivi urgenti ed imprevedibili, senza che il Comodatario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

### **Art. 3**

L'Ente Comodante si impegna per la durata del contratto a non alienare e a mantenere sempre disponibile il manufatto per i fini citati. Resta convenuto che le spese di straordinaria manutenzione (art. 1005 C.C.), le spese di restauro di cui al successivo art. 5 e le spese di riparazione necessarie (art. 1576 C.C.) restano a carico dell'Istituto comodatario.

### **Art. 4**

L'Ente Comodante assume a proprio carico tutte le spese di piccola manutenzione (art. 1609 c.c.) sia dell'immobile che delle attrezzature in relazione all'uso del manufatto e delle attrezzature da parte dell'A.S.U.C. di Penia, di cui al successivo art.6. Assume inoltre a proprio carico tutte le spese straordinarie per l'eventuale ripristino del bene o delle attrezzature per danni verificatisi durante l'utilizzo del manufatto di cui al successivo art.6. -----

L'Ente Comodante precisa inoltre di aver in atto con Reale Mutua Assicurazioni di Canazei un regolare contratto di assicurazione, polizza assicurativa n. 2019103167168 con scadenza al 1° gennaio di ogni

anno per INCENDIO, e n. 2013032157089 con scadenza 22 giugno di  
ogni anno per R.C. -----

#### **Art. 5**

I presente contratto viene stipulato per il mantenimento di una sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa e verrà scisso in pieno diritto in caso di diversa destinazione; l'Ente Comodante, pertanto, acconsente che l'Istitut Cultural Ladin comodatario mantenga nell'immobile citato e nelle pertinenze, nel rispetto delle strutture esistenti, una sezione del Museo dedicata alla lavorazione tradizionale del legname, con la messa in atto di tutti gli accorgimenti atti a rendere leggibile ai visitatori tutte le fasi di detta lavorazione. L'ente comodatario si impegna pertanto ad acquistare i tronchi necessari al funzionamento della segheria a fini dimostrativi, i cui prodotti (assi, travetti, tavolame) e il legname di scarto (rifilature, trucioli, segature) diverranno di proprietà dell'A.S.U.C. di Penia. L'ente comodante autorizza inoltre l'Istitut Cultural Ladin, comodatario, ad effettuare i necessari interventi di restauro delle strutture, ai canali per l'acqua, alle ruote ed agli attrezzi, che comunque dovranno essere effettuati nel rispetto delle corrette metodologie di restauro e preventivamente autorizzati dall'Ente comodante stesso. -----

#### **Art. 6**

L'Istituto comodatario acconsente, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative in materia museografica, l'uso dell'impianto di lavorazione del legname per scopi istituzionali dell'A.S.U.C. di Penia e per il soddisfacimento delle esigenze dei censiti frazionali titolari di as-

segno di fabbisogno di legname, a condizione che l'impianto venga sempre condotto da persona esperta direttamente incaricata dall'A.S.U.C. -----

#### **Art. 7**

Alla scadenza del contratto l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata all'Ente comodante nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, salvo gli interventi di restauro di cui al precedente art. 3 ed il normale deperimento o il consumo derivante dall'uso dell'unità immobiliare stessa in conformità del presente contratto art. 1590. -----

Resta fin d'ora convenuto che gli interventi di restauro effettuati sulle strutture della segheria diventano di immediata proprietà dell'ente comodante senza diritto di alcun compenso all'Istituto comodatario alla scadenza del presente contratto. -----

#### **Art. 8**

L'Istitut Cultural Ladin provvederà direttamente alla custodia dell'immobile e delle attrezzature citate stipulando un contratto di assuntoria con personale idonea, segnalata dall'A.S.U.C. di Penia, e di proprio gradimento. -----

Qualora l'Istituto Culturale Ladino non provveda al servizio di custodia dell'immobile e delle relative attrezzature, potrà provvedervi direttamente l'ASUC di Penia. I costi sostenuti dall'ASUC di Penia vengono rimborsati dall'Istituto Culturale Ladino. -----

#### **Art.9**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti richiamano le norme previste dal Codice Civile in materia di comodato e le altre di-

sposizioni esistenti in materia. -----

**Art. 10**

Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto è competente il Foro di Trento. -----

**Art. 11**

Le parti chiedono che questo contratto, fra loro stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, venga registrato applicando la relativa imposta nella misura fissa prevista dall'articolo 5, punto 4., della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 6 aprile 1986, n. 131 e s.m. -----

**Art 12**

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto o a questo consequenziali, nessuna esclusa, si intendono ad esclusivo carico del dell'Istitut Cultural Ladin. -----

**L'ASUC di Penia**

**Il comodante Il Presidente**

Stefano Salvador

**L'Istitut Cultural Ladin**

**Il comodatario La Presidente**

Battisti Lara